

Deliberazione della Giunta Regionale 31 ottobre 2012, n. 47-4871

PSSR 2012-2015. ASL CN1 : provvedimenti. Sospensione dell'efficacia dei contenuti delle DGR n. 94-9418 del 1.08.2008 e n. 96-12017 del 4.08.2009.

A relazione dell'Assessore Monferino:

La deliberazione del Consiglio regionale n. 167-14087 del 3 aprile 2012 recante “Approvazione del Piano socio-sanitario regionale 2012-2015 ed individuazione della nuova azienda ospedaliera Città della Salute e della Scienza di Torino e delle Federazioni sovrazionali”, nelle premesse recita “..come previsto dall’art. 5 dell’Accordo del 29.07.2010 con il Ministero della salute e il Ministero dell’economia e delle finanze, gli interventi individuati nel Piano sono vincolanti per la regione e le determinazioni in essi contenute comportano anche effetti di variazione dei provvedimenti normativi ed amministrativi già adottati dalla Regione Piemonte in materia di programmazione sanitaria”.

La deliberazione sopracitata, ai paragrafi 5.3.5 “La rete ospedaliera” e 5.3.6 “La rete ospedaliera programmata”, prevede il riordino della rete ospedaliera regionale ed il riassetto funzionale delle attuali strutture ospedaliere, anche attraverso la riconversione di alcune di esse; in particolare per quanto attiene l’area del Piemonte Sud-Ovest, è prevista la necessità di procedere alla riconversione del presidio ospedaliero di Fossano.

Con deliberazione n. 94-9418 del 1.08.2008 la Giunta regionale aveva a suo tempo manifestato interesse nei confronti della proposta, in allora presentata dall’Azienda Sanitaria Locale CN1, consistente nella trasformazione del presidio ospedaliero di Fossano in ospedale a prevalente vocazione riabilitativa con valenza di polo riabilitativo polispecialistico, da realizzarsi mediante la costruzione di una nuova struttura sanitaria sull’area, sita nel Comune di Fossano, denominata “Comparto di Via Piano”, in attuazione del Progetto Esecutivo Convenzionato (PEC) approvato dal Comune di Fossano con deliberazione n. 134 del 22.11.2004.

Nel provvedimento richiamato la Giunta dava pertanto mandato all’ASL CN1 di verificare la possibilità di realizzare, nell’ambito del PEC citato, detta struttura nell’area sopraindicata, fatta salva la necessità della stipulazione, per la realizzazione dell’opera, di specifico Accordo di programma tra la Regione Piemonte, il Comune di Fossano e l’ASL CN1.

Con deliberazione n. 96-12017 del 4.08.2009 la Giunta regionale, confermato l’interesse a realizzare la nuova struttura sanitaria sull’area individuata nell’ambito del PEC, incaricava la Direzione Risorse umane e Patrimonio di coordinare gli aspetti amministrativi ed attuativi del provvedimento, assicurando nel contempo all’ASL CN1 la disponibilità necessaria all’acquisizione dell’area, e prevedendo pertanto il trasferimento, entro il 31.08.2009, della somma di Euro 2.968.400,00 a favore dell’ASL stessa. Con successivi provvedimenti si procedeva all’impegno ed alla liquidazione di detta somma.

Il provvedimento in parola ribadiva altresì la necessità che l’attuazione dell’intervento inerente la nuova struttura ospedaliera costituisse oggetto di specifico Accordo di programma tra la Regione Piemonte, il Comune di Fossano e l’ASL CN1.

Con DGR n. 1-415 del 2.08.2010 è stato approvato l’Accordo fra la Regione Piemonte, il Ministero della Salute e il Ministero dell’Economia relativo al Piano di rientro di riqualificazione e riorganizzazione e di individuazione degli interventi per il perseguimento dell’equilibrio economico

ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, e, con successive DGR n. 44-1615 del 28 febbraio 2011 e n. 49-1985 del 29 aprile 2011 è stato adottato l'Addendum al Piano di rientro ed al Programma attuativo, commi da 93 a 97, della legge 23 dicembre 2009 n. 191.

Il Programma attuativo del Piano di rientro prevede una graduale ridefinizione del numero dei posti letto della rete ospedaliera del Piemonte. Con riferimento alle attività di post acuzie, in particolare, lo stesso Programma prevede che: "La necessità di ottemperare ai vincoli posti dal Patto per la Salute 2010-2012 che prevede che le Regioni si impegnino ad adottare provvedimenti di riduzione dello standard dei posti letto ospedalieri accreditati ed a carico del SSR non superiore a 0,7 p.l. per mille abitanti, richiede un riordino dell'attuale rete ospedaliera. Attualmente (al 31.12.2009) nella Regione Piemonte sono contrattati 4.456 p.l. di post acuzie per una popolazione totale di 4.446.230 abitanti, per cui il valore attuale è 1,01 p.l. per mille abitanti. .. Si rileva pertanto un'eccedenza di 1.342 p.l. al quale si aggiunge una capacità produttiva di circa 500 posti letto non contrattati".

In adempimento alle indicazioni di cui al Programma attuativo, con deliberazione n. 1-4117 del 05.07.2012 recante "Programma attuativo dell'addendum al piano di rientro. Percorso di ridefinizione della rete ospedaliera", la Giunta regionale ha disposto la riorganizzazione della rete ospedaliera del Piemonte, prevedendo una riduzione dei posti letto attuali, nell'ambito di limiti complessivi definiti per ciascuna delle federazioni sovrazionali istituite con L.R. 28 marzo 2012 n. 3, da attuarsi nel periodo 2012-2015. L'atto di cui trattasi stabilisce che la riduzione riguarderà, in particolare, le attività di lungodegenza e quelle riabilitative di primo livello.

Pressoché contestuali alle misure sopra richiamate risultano poi le previsioni di cui al decreto legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni nella legge 7 agosto 2012 n. 135, recante "Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini (nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese e del settore bancario)", il quale, all'art. 15 comma 13 lett. c), prevede che le Regioni adottino "...provvedimenti di riduzione dello standard di posti letto ospedalieri accreditati ed effettivamente a carico del Servizio Sanitario Regionale, ad un livello non superiore a 3,7 posti letto per mille abitanti, comprensivi di 0,7 posti letto per mille abitanti per la riabilitazione e la lungodegenza post acuzie, adeguando coerentemente le dotazioni organiche dei presidi ospedalieri pubblici....(omissis). Nell'ambito del processo di riduzione, è altresì previsto che le Regioni operino una verifica, sotto il profilo assistenziale e gestionale, della funzionalità delle piccole strutture ospedaliere pubbliche, anche se funzionalmente e amministrativamente facenti parte di presidi ospedalieri articolati in più sedi".

Quanto sopra premesso, atteso che i sopracitati provvedimenti legislativi ed amministrativi comportano significativi mutamenti del quadro della programmazione sanitaria regionale, determinando di fatto, tra l'altro, il venir meno dei presupposti che, a suo tempo, avevano giustificato le iniziative intraprese, anche a livello regionale, mediante l'adozione delle DGR nn. 94-9418 del 1.08.2008 e 96-12017 del 04.08.2009 soprarichiamate, si rende ora necessario dare atto che le attuali finalità di riconversione del presidio ospedaliero di Fossano, quali individuate nel PSSR 2012-2015, unitamente alle recenti prescrizioni adottate in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale di cui alla DGR n. 1-4117 del 05.07.2012, anche in ossequio alle prescrizioni di cui al citato D.L. 95/2012, non appaiono compatibili con la realizzazione di una nuova struttura sanitaria a carattere riabilitativo come previsto dalla citata proposta dell'ASL CN1 (in conformità, del resto, a quanto già comunicato all'ASL CN1 con nota dell'Assessore alla Tutela della Salute e Sanità prot. n. 2233/SNA del 05.09.2012).

Alla luce di quanto sopra esposto, e dovendosi altresì dare atto che le mutate condizioni del contesto della programmazione sanitaria regionale, quali sopra esemplificate, non consentono di dare

ulteriore corso al procedimento amministrativo finalizzato all'avvio del citato Accordo di programma tra la Regione Piemonte, il Comune di Fossano e l'ASL CN1, si rende pertanto necessario disporre in ordine alla sospensione, nelle more della definizione di diverse ipotesi di intese e di concertazioni tra gli Enti, dell'efficacia dei contenuti delle citate deliberazioni n. 94-9418 del 1.08.2008 e n. 96-12017 del 4.08.2009, per gli aspetti evidenziati ai paragrafi precedenti.

Considerata inoltre l'intervenuta adozione dei successivi provvedimenti attuativi a favore dell'ASL CN1, si rende necessario dare mandato all'ASL CN1 di intraprendere ogni utile azione finalizzata alla tutela delle proprie ragioni patrimoniali.

Quanto sopra premesso, visti:

la L.R. 28 marzo 2012 n. 3;
la DCR n. 167-14087 del 3 aprile 2012;
la DGR n. 1-415 del 2.08.2010;
la DGR n. 44-1615 del 28 febbraio 2011
la DGR n. 49-1985 del 29 aprile 2011
la DGR n. 94-9418 del 1.08.2008;
la DGR n. 96-12017 del 4.08.2009;
la DGR n. 1-4117 del 05.07.2012;
il D.L. n. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012;
la nota prot. n. 2233/SNA del 05.09.2012;

la Giunta Regionale all'unanimità,

delibera

– di dare atto che le attuali finalità di riconversione del presidio ospedaliero di Fossano, quali individuate nel PSSR 2012-2015, unitamente alle recenti prescrizioni adottate in materia di riorganizzazione della rete ospedaliera regionale di cui alla DGR n. 1-4117 del 05.07.2012, anche in ossequio alle disposizioni di cui al D.L. 95/2012, convertito in legge n. 135/2012, non appaiono compatibili con la realizzazione di una nuova struttura sanitaria a carattere riabilitativo, prevista con i provvedimenti citati in premessa, sulla base della proposta dell'ASL CN1, in attuazione del Progetto Esecutivo Convenzionato (PEC) approvato dal Comune di Fossano con deliberazione n. 134 del 22.11.2004;

– di sospendere, nelle more della definizione di diverse ipotesi di intese e di concertazione tra gli Enti, l'efficacia dei contenuti delle DGR n. 94-9418 del 1.08.2008 e n. 96-12017 del 4.08.2009, per gli aspetti evidenziati in premessa, disponendo di non dar corso all'avvio del procedimento dell'Accordo di programma tra la Regione Piemonte, il Comune di Fossano e l'ASL CN1 così come prefigurato dalle deliberazioni sopracitate;

– di dare mandato all'ASL CN1 di intraprendere ogni utile azione finalizzata alla tutela delle proprie ragioni patrimoniali.

Avverso la presente deliberazione è ammesso ricorso entro il termine di 60 giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale. Ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni. In entrambi i casi il termine decorre dalla data di piena conoscenza del provvedimento da parte degli interessati.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della L.R. n. 22/2010.

(omissis)